



Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, recante “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”, come modificato dal D.P.C.M. del 17 luglio 2017, n. 143;

VISTO il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017, n. 143*” ed in particolare l’articolo 1 comma 4 che, tra l’altro, attribuisce all’ufficio DISR III la competenza in materia di Agricoltura sociale;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106*”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante “*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.106*”;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante “*Disciplina delle cooperative sociali*”;

VISTA la legge 18 agosto 2015, n. 141, recante “*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*”;

VISTO, in particolare, il comma 2 dell’articolo 2 della legge 141/2015 che prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, alla definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di cui al comma 1;

VISTA l’intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 21 dicembre 2017;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

VISTO il parere acquisito dalle competenti Commissioni parlamentari in data 26 settembre 2018 e 2 ottobre 2018;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 141/2015;

DECRETA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il presente decreto definisce i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015.
2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015 sono esercitate dai soggetti di cui al medesimo comma 1 del predetto articolo 2 e sono riconosciute come attività di **agricoltura sociale a condizione che si svolgano regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale**. Ciascuna Regione provvederà a fissare i termini temporali per garantire la continuità delle attività di agricoltura sociale. Nel caso in cui le attività agricole di cui all'articolo 2135 codice civile siano a carattere stagionale, è sufficiente che le stesse siano svolte, nell'ambito di ciascun anno solare, nei periodi specifici dell'attività stessa, fermo restando il rispetto della continuità delle attività successivamente all'anno di riconoscimento.
3. Le diverse attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015 sono realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, con gli Enti pubblici competenti per territorio e con gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, all'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 38, commi 1 e 2, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
4. La collaborazione di cui al comma 3 è attestata tramite convenzione, accordo o altra forma contrattuale riconosciuta dalle norme vigenti.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015, per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale, in ottemperanza a quanto disposto al comma 4 e 5 dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141 possono ricorrere agli strumenti contrattuali di natura associativa, [.....]¹ secondo le disposizioni di legge.

¹ La frase *[anche se non finalizzati alla creazione di un autonomo soggetto giuridico]* non è stata ammessa al visto dalla Corte dei conti.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 141 del 2015, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rendono pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti mediante l'istituzione di albi, registri o elenchi, provvedendo ad aggiornare detti elenchi almeno con cadenza triennale.

Articolo 2

Requisiti minimi e modalità dell'attività di inserimento socio-lavorativo

1. L'attività di inserimento socio-lavorativo dei soggetti previsti al successivo comma 2 si intende realizzata da parte dei soggetti di cui al medesimo articolo 2, comma 1, della legge 141/2015 attraverso percorsi stabili di inclusione socio-lavorativa dei soggetti mediante l'utilizzo delle tipologie contrattuali riconosciute dalla normativa vigente.
2. Destinatari dei percorsi di cui al comma 1 sono i soggetti di cui [.....]² alla lettera a) dell'articolo 2, comma 1 della legge 141/2015.
3. Nel caso di percorsi inquadrabili in tirocini vanno verificate e certificate le competenze acquisite, in base a quanto previsto nelle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, di cui all'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 25 maggio 2017.
4. Il numero dei soggetti di cui al comma 2 deve essere costituito da almeno 1 unità lavorativa per le aziende che impiegano fino a 15 addetti, almeno 2 unità lavorative per le aziende con un numero di addetti da 16 a 20 unità. Per le aziende con un numero di addetti oltre le 20 unità lavorative il numero dei soggetti, di cui al citato comma 2, deve essere almeno il 10% del totale degli addetti.

Articolo 3

Requisiti minimi e modalità per le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali

1. Le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali realizzate mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 141/2015 devono essere svolte dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,

² La frase [di cui all'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e i soggetti di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì destinatari di tali percorsi coloro che si trovano in altra situazione di disagio sociale - donne vittime di violenza, vittime di tratta - certificata dai soggetti pubblici competenti, nonché i soggetti] non è stata ammessa al visto dalla Corte dei conti.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

della citata legge prevalentemente presso l'azienda agricola, pertanto le attività di cui al presente comma possono essere esercitate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015, sempreché tali attività siano funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali.

2. Le attività di cui al precedente comma sono svolte nel rispetto delle normative vigenti e delle leggi regionali in attuazione delle stesse, per una durata temporale minima stabilita da ciascuna amministrazione regionale.

3. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche avvalendosi di specifiche figure professionali preposte alla erogazione dei servizi aventi i requisiti previsti dalle normative di settore.

4. Le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali di cui al comma 1 possono essere realizzate anche attraverso forme di inserimento indiretto, quali tirocini, borse lavoro, attività formative, orientamento per le categorie svantaggiate o altre modalità disciplinate dalla normativa vigente.

Articolo 4

Requisiti minimi e modalità per le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative

1. Le prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della legge 141/2015 devono essere svolte dai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della legge 141/2015, prevalentemente presso l'azienda agricola e all'esterno delle strutture aziendali, quando la conoscenza o fruizione di flora, fauna, prodotti, territorio, tradizioni e cultura dei luoghi siano funzionali allo svolgimento dell'attività prevista.

2. Le attività di cui al precedente comma sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, tenendo conto di quanto indicato nei Piani sanitari nazionali e nei Piani sanitari regionali per una durata temporale minima stabilita da ciascuna amministrazione regionale. È richiesta la presenza di figure professionali preposte all'erogazione dei servizi di cui al presente articolo tale da consentire il regolare svolgimento delle attività. La presenza delle figure professionali può essere dimostrata mediante collaborazioni o convenzioni. Tali requisiti possono essere assolti anche attraverso la stipula di accordi di collaborazione.

3. Sono inoltre riconducibili alle attività di cui al presente articolo le tipologie di intervento previste dalle "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" di cui



Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

all'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015: Terapie assistita con animali (TAA), Educazione assistita con animali (EAA), Attività assistita con animali (AAA), gli interventi di interazione uomo-animale-ambiente finalizzati a migliorare le condizioni di salute, le funzioni sociali, emotive e cognitive delle persone coinvolte con l'ausilio di animali allevati direttamente in azienda nonché le cosiddette terapie ortoculturali.

4. L'avvio delle attività di cui al presente articolo deve essere notificato alle Autorità competenti in materia socio-sanitaria ove previsto dalla normativa di settore.

Articolo 5

Requisiti minimi e modalità per la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità

1. Le attività finalizzate all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 2 della legge 141/2015, devono essere realizzate attraverso la predisposizione di progetti rivolti a bambini in età prescolare e persone in difficoltà sociali, fisica e psichica anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado. Rientrano tra le attività di agricoltura sociale anche i servizi di "orti sociali" in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva, qualora detti servizi siano svolti da operatori riconosciuti dell'agricoltura sociale.

2. I progetti di cui al precedente comma 1 devono essere realizzati tenendo conto dei criteri e delle modalità definite a livello regionale ove esistenti in materia di educazione ambientale e alimentare e di salvaguardia della biodiversità.

3. Per le attività che sono svolte nelle fattorie didattiche si rimanda alle leggi regionali vigenti in materia. L'elenco dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015 che svolgono attività di agricoltura sociale non sostituisce l'elenco delle fattorie didattiche già predisposto dalle regioni secondo le specifiche leggi in materia.

Articolo 6

Compresenza dei requisiti

1. I soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015, possono svolgere una o più attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 2 della stessa legge purché soddisfino i requisiti indicati dai rispettivi articoli del presente decreto.

Articolo 7



Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Strutture

1. Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono dette attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di accessibilità, di gestione risorse ambientali, igienico-sanitarie per l'immissione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti, salvo quanto disposto dalle Regioni in termini di requisiti e/o deroghe in funzione del contesto dell'agricoltura sociale e nell'ottica di semplificazione delle procedure.
2. Possono essere adibiti all'esercizio delle attività di agricoltura sociale i locali rurali e le strutture presenti sul fondo agricolo utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 codice civile, purché risultino idonee all'esercizio delle predette attività di agricoltura sociale e fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di esercizio, anche contestuale, delle attività di agricoltura sociale e delle altre di cui all'articolo 2135 codice civile mediante l'utilizzo dei medesimi immobili.
3. Qualora nell'ambito dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale sia effettuata anche la somministrazione di pasti e bevande esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, alla somministrazione si applicano le vigenti norme e igienico-sanitarie.
4. La conduzione delle attività di agricoltura sociale non richiede il cambio di destinazione d'uso dei locali rurali e delle strutture impiegate presenti sul fondo agricolo.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato sul sito web del Ministero e, in avviso, nella GURI.

Roma,

Gian Marco Centinaio